

# Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>	<b>Originale</b>
N° 18 Del 17.12.2024-	

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 13:10, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione, in seduta pubblica ed in modalità mista, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	<b>Presente</b>	<b>Presente in video conferenza ai sensi della D.C. n.05 del 22.04.2022</b>	<b>Assente</b>
1) SCANGA Fiorenzo	x		
2) IULIANO Annalisa	x		
3) MAZZOTTA Antonella	x		
4) DE PASCALE Ilaria	x		
5) BARONE Fabio	x		
6) CHERUBINI Alessandro	x		
7) COLLA Massimiliano		x	
8) MARANO Andrea		x	
9) BOSCO Massimo	x		
10) CUPELLI Pasquale			x
11) MAGLIOCCO Giuseppe		x	

Presenti:n:10

Assenti: n. 1

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario generale avv. Alfio Bonaventura.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

## La Giunta Comunale

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**DATO ATTO** che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., è obbligo dell'Amministrazione procedere, entro il 31 dicembre 2024, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**VISTO** che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**RILEVATO** che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune doveva provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

### **RICHIAMATE:**

- la delibera di C.C. n° 27 del 29/9/2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE — DETERMINAZIONI" con la quale si provvedeva ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 - il c.d. "Testo unico delle società a partecipazione pubblica"), accertandole come da allegato A alla suddetta deliberazione, che ne costituiva parte integrante e sostanziale, da cui risultavano partecipazioni nella Società Asmenet s.c.ar.l., nella Società Cosenza Acque Spa e nella Società Appennino Paolano spa e motivandone partecipazione, mantenimento e recesso;
- La deliberazione consiliare n.22 del 14.12.2018 avente ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI, nella quale si confermava il piano di partecipazioni di cui alla D.C.C. n.27 del 29/09/2017 per come modificato e integrato con atto giuntale n.76 del 29.06.2018 che revocava la prevista dismissione della partecipazione in Asmenet scari motivando la scelta a seguito di attenta rivalutazione dell'oggettiva convenienza e competitività tecnico-economica del complesso dei servizi offerti dalla detta società;
- La deliberazione consiliare n.30 del 27.12.2019 avente ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI, nella quale si confermava l'assetto delle partecipazioni deliberato al 31.12.2018;
- La deliberazione consiliare n.26 del 29.12.2020 avente ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI, nella quale si confermava l'assetto delle partecipazioni deliberato al 31.12.2019;
- La deliberazione consiliare n.33 del 16.12.2021 avente ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e

ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI, nella quale si confermava l'assetto delle partecipazioni deliberato al 31.12.2020;

- La deliberazione consiliare n.24 del 29.12.2022 avente ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI, nella quale si confermava l'assetto delle partecipazioni deliberato al 31.12.2021;
- La deliberazione consiliare n.28 del 27.12.2023 avente ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI, nella quale si confermava l'assetto delle partecipazioni deliberato al 31.12.2022;

#### CONSIDERATO:

-che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

-che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno (31/12/2024) e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

-che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP.

#### ATTESO che,

- rispetto a quanto risultante alla data del 31.12.2023, il quadro delle partecipazioni detenute al 31.12.2024, pur rimanendo invariato, non può essere ulteriormente confermato nella misura in cui, la partecipazione detenuta in Asmenet Calabria Scarl, ricade in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 e, nello specifico, quella di cui alla lett. d): "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro";
- L'art.24 del TUSP, dispone che le partecipazioni ricadenti in una delle ipotesi di cui all'art.20 comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;
- le misure di cui ai commi 1 e 2 e, nello specifico la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, non rientrano nelle facoltà organizzative e/o gestionali di questo Ente;
- pertanto, residua, quale unica soluzione adottabile, quella della alienazione della partecipazione detenuta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 10, entro un anno dalla conclusione della ricognizione;
- in caso di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4 (31 dicembre dell'anno successivo a quello della ricognizione), il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo, in ogni caso, il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

**RICHIAMATE** le risultanze contabili complessive dell'Asmenet Calabria scarl, per come riportate nella seguente tabella dalla quale emerge la circostanza che il fatturato medio dell'ultimo triennio si attesta al di sotto del milione di euro;

<b>Ragione sociale</b>	ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l. Via G. Pinna, 29 – 88046 Lamezia Terme (CZ) Codice fiscale, partita I.V.A. e n° Iscrizione Registro Imprese di Catanzaro: <b>02729450797</b>
<b>codice fiscale e partita I.V.A.</b>	02729450797

Numero Rea	CZ 175417
Settore Ateco 1	702209
Statuto approvato il	29/07/2005
Ultima modifica statutaria approvata il	28/06/2019
Modifica nello statuto del limite sul fatturato	18/11/2016
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Cap. soc. al 31.12.2023	Deliberato € 200.000,00 – sottoscritto € 108.059,00 versato € 108.059,00.
Patrimonio netto ultimo esercizio 31.12.2023	€ 391.382,00
Risultato d'esercizio al 31.12.14	4.926,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.15	8.065,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.16	1.013,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.17	34.992,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.18	1.471,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.19	6.560,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.20	20.159 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.21	34.867,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.22	45.744,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.23	11.417,00 euro
Fatturato al 31.12.16	360.062,00 euro
Fatturato al 31.12.17	373.367,00 euro
Fatturato al 31.12.18	422.562,00 euro
Fatturato al 31.12.19	416.383,00 euro
Fatturato al 31.12.2020	436.144,00 euro
Fatturato al 31.12.2021	404.389 euro – (valore della produzione complessivo: 422.536 euro)
Fatturato al 31.12.2022	459.902 euro - (valore della produzione complessivo: 476.915 euro)
Fatturato al 31.12.2023	524.412 euro - (valore della produzione complessivo: )

	<b>618.924 euro)</b>
<b>N. società controllate al 31.12.23</b>	0
<b>N° dipendenti 31.12.2023</b>	05
<b>Finalità</b>	La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.
<b>Partecipazione Ente</b>	Quota Ente Euro 297 pari allo 0,27%
<b>Durata impegno</b>	31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.
<b>Onere complessivo</b>	Onere per l'anno 2023 1.424,96 euro.
<b>N° Rappresentanti enti in seno alla società</b>	01 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci).
<b>Trattamento economico</b>	Nessuno.
<b>Organo amministrativo</b>	Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con atto del 20/06/2011 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto € 6.000,00
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	01
<b>Compensi del componente dell'organo di controllo</b>	6.240,00 euro
<b>Modalità acquisizione di beni e servizi</b>	La società si attiene all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 50 del 2016 e ss.mm.ii. (vedi D.lgsn.36 del 2023).
<b>Esito della Ricognizione</b>	In relazione alla facoltà di mantenimento delle quote di partecipazione si rinvia all'art. 16 comma 3-bis del Dl 73/2021 → 3-bis. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: "5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"
<b>Modalità di selezione del personale</b>	La società per il reclutamento di personale stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto di quanto previsto all'art.19 del decreto legislativo n.175 del 2016.

**CONSIDERATO** che non risultano confermate le deroghe a tale requisito introdotte dal Dlgs 175/2016 (TUSP) all'art.24 commi 5.bis e ter;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno procedere con l'alienazione della partecipazione in Asmenet Calabria scari ai sensi, con le modalità e nei termini di quanto su esposto;

**CONSIDERATO** che per quanto concerne, invece, le altre partecipazioni, si specifica quanto segue:

- **Il Comune partecipava al capitale della Società Cosenza Acque Spa con un valore della partecipazione di 928,20 euro pari a una quota dello 0,42% ed a n. 1.547 azioni del valore**

**unitario di 0,59 euro.** (dati desunti dalla relazione sullo stato di avanzamento della liquidazione datata 20.09.2019 a firma del liquidatore).

Dalle risultanze contabili non risultavano costi collegati alla partecipazione e la società era interamente partecipata da Enti locali. Nell'esercizio 2021 è intervenuta - previa contestuale revoca dello stato di liquidazione - la trasformazione di "Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione" in Azienda Speciale Consortile avente ad oggetto la gestione dei servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti, nell'Ambito Territoriale Ottimale istituito con legge regionale n. 34 del 29/12/2010, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.

Il comune di Lago, nei suoi organi istituzionali non ha approvato tale trasformazione e, pertanto, non detiene quote di partecipazione in tale azienda.

E' da ritenersi, pertanto, che la quota di partecipazione del Comune di Lago in Cosenza Acque spa, sia all'attualità insussistente;

- **Il Comune partecipa al capitale della Appennino Paolano Spa con un valore della partecipazione di 21.522,36 euro corrispondenti ad un pacchetto di n.4.171 azioni (dati desunti da verifica camerale datata 12.2024).**

In data 14.01.2014 al n.1/2014, è stata aperta la procedura fallimentare della Appennino Paolano Spa con delega al Giudice Dott.ssa Marta Sodano, individuando la figura del Curatore fallimentare nella persona dell'Avv. Antonello Bruno, avente Studio in Rende - Cs, pec: avvantonellobruno@pec.it.

La procedura fallimentare si completerà nei termini previsti dalla vigente normativa e comunque, allo stato, non si è ricevuta comunicazione alcuna in merito.

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Responsabile del settore finanziario ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Richiamato** il Parere favorevole reso dell'Organo di revisione in sede di ricognizione straordinaria al 29.09.2017 e dato atto che il relativo contenuto può essere applicato in via estensiva anche all'attuale proposta di deliberazione, attesa la coerenza della stessa con quella fatta oggetto del Parere di cui trattasi nonché la pedissequa applicazione delle norme del TUSP;


## PROPONE

La premessa è richiamata per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di procedere, per quanto esposto in premessa, alla alienazione della partecipazione detenuta in Asmenet Calabria scarl da effettuarsi ai sensi dell'articolo 10 del TUSP entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, pertanto entro il 31.12.2025;
- di dare atto che in caso di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4 dell'art.24 del TUSP (31 dicembre dell'anno successivo a quello della ricognizione), il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo, in ogni caso, il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- di dare incarico ai competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;



La Giunta comunale



OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI.


**PARERI**

**Parere sulla regolarità tecnica**  
ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18  
agosto 2000, n.267

*Parere Favorevole*  
 *Parere Contrario*

Lago addì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott. F. Giordano



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;  
UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta;  
VISTO il parere favorevole reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio;  
VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  
VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;  
CON VOTAZIONE UNANIME;

### DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

### Il Consiglio Comunale

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale  
avv. Alfio Bonaventura



Presidente del Consiglio  
Alessandro Cherubini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandro Cherubini", written over the printed name.

## COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:


-è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data 07.01.2025 e vi rimarrà per **15 giorni** consecutivi.



Il Segretario Comunale  
avv. Alfio Bonaventura

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;  
-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.



Il Segretario Comunale  
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, \_\_\_

Il Segretario Comunale  
(avv. Alfio Bonaventura)